



## COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164

Posta Elettronica Certificata PEC [comune.zanica@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.zanica@pec.regione.lombardia.it)

### DELIBERAZIONE N. 7 DEL 27/02/2017

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

#### **OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - Anno 2017.**

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N.O.	Carica	COGNOME E NOME	Presente/Assente
1	SINDACO	LOCATELLI LUIGI ALBERTO	P
2	CONSIGLIERE	BARESÌ GIOVANNI	A
3	CONSIGLIERE	BENTIVOGLIO MARIO	P
4	CONSIGLIERE	BOLIS PATRIZIA	P
5	CONSIGLIERE	CAROLI UMBERTO	P
6	CONSIGLIERE	D'ANGELO LUCA	P
7	CONSIGLIERE	GIASSI GIUSEPPE	P
8	CONSIGLIERE	GIBELLINI LUCA	P
9	CONSIGLIERE	GRITTI ANNAMARIA	P
10	CONSIGLIERE	MAFFIOLETTI ANGELO	A
11	CONSIGLIERE	PECIS SARA	A
12	CONSIGLIERE	ROSSI GIOVANNI BATTISTA	P
13	CONSIGLIERE	VITALI GRAZIANO	P

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Saia Leandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco** introduce il Consiglio Comunale precisando che l'Assessore al Bilancio **Bolis Patrizia** provvederà ad illustrare, attraverso un'unica relazione, i punti da 1 a 9 in quanto strettamente connessi al Bilancio di previsione 2017-2019. I consiglieri comunali si mostrano favorevoli all'iter procedurale di approvazione del bilancio proposto dal Sindaco.

L'assessore al bilancio procede alla lettura di una relazione (Allegato 1) e al termine espone in modo preciso e puntuale i punti inerenti il bilancio attraverso la proiezione di slide (Allegati 2/a 2/b). Il consigliere **Gibellini Luca**, del Gruppo Insieme per Zanica, prima di dare lettura alla dichiarazione di voto (Allegato 3), effettua le seguenti domande; in particolare vuole sapere:

- se l'intervento antistante il cinema abbia subito un incremento di € 90.000,00 rispetto al POP di ottobre, per effetto di un'evoluzione dell'opera
- se la pista ciclopedonale, opera prevista nel 2016 e rinviata nel 2017, abbia subito delle modifiche progettuali in relazione allo studio di fattibilità approvato, in quanto esistono delle differenze sostanziali.

Dà lettura, quindi, della dichiarazione di voto, che riguarda tutti i punti (dall'1 al 9) relativi al Bilancio.

Il Consigliere **Giassi Giuseppe**, in merito al progetto relativo alla pista ciclopedonale di via Padergnone, specifica che quello depositato in comune riguarda il preliminare, mentre il progetto definitivo non è ancora stato approvato. A tal proposito, il **Sindaco** interviene annunciando al Consiglio Comunale che lo stesso può essere oggetto di valutazioni e di proposte da parte di tutti i consiglieri che ne vogliano prendere visione.

Relativamente al piazzale del cinema, il Sindaco afferma che non esiste un vero e proprio progetto, anche se i costi da sostenere per la realizzazione di tale opera si aggirano fra i 150.000,00 e i 200.000,00 euro. Ad oggi, per il suddetto intervento, non sono stati stipulati i bonari accordi.

In merito, poi, alle opere riguardanti la farmacia e il parcheggio di via Serio, rammenta che sono opere legate fra loro, e che è stata stralciata dal POP la farmacia, in quanto si paventava la liberalizzazione delle stesse, che avrebbe generato, in prospettiva, un investimento poco oculato da parte del Comune.

Per quanto concerne la piazza Giovanni XXIII, specifica che costituisce un intervento poco oneroso per l'Ente e quindi, in ogni caso, possibile, qualora maturassero le condizioni anche senza produrlo nel PTO. Al riguardo fa presente come si sia preferito riqualificare un'altra area, che è poi quella del Cinetatro, che è più bisognosa di intervento.

Il Sindaco effettua, prima di concludere il suo intervento, una panoramica generale del bilancio, evidenziando l'attività oculata svolta dall'Amministrazione, la quale è riuscita a risparmiare, nella parte corrente, la somma di € 150.000,00/anno attraverso la chiusura di mutui e l'efficientamento energetico, pur consolidando la politica tariffaria, che è stata confermata in toto.

Il consigliere **Rossi Giovanni Battista** del Gruppo Lega Nord-Prima Zanica, dà lettura delle dichiarazioni di voto (Allegati 4 e 5) ed evidenzia la propria delusione derivante dal fatto che, nonostante i maggiori introiti, l'Amministrazione comunale non è riuscita a ridurre le tasse; anzi, rileva che, anziché diminuire l'importo della tari, la stessa risulta incrementata. In ultimo, critica l'uso della Commissione Comunale Unica, il cui compito sarebbe quello di analizzare situazioni di criticità, ma che non è stato messo in moto in tempi utili per poter adempiere alle sue finalità.

Il Sindaco spiega al Consigliere Rossi che la tari deve avere una copertura pari al 100% e non può subire modifiche rispetto ai costi. Sicuramente la situazione migliorerebbe, anche in termini di tariffe, se si avesse un miglior rispetto dell'ambiente e non venissero abbandonati per strada i rifiuti, il cui ritiro ha degli oneri notevoli per la collettività.

Il consigliere **Bentivoglio Mario**, del Gruppo Il Tasso, dà lettura della dichiarazione di voto (Allegato 6)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in seduta dell'8 aprile 2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della IUC - Imposta Unica Comunale;
- le modifiche introdotte dalle norme successive all'approvazione del regolamento sono automaticamente previste, senza necessità di modificare il regolamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in seduta del 20 luglio 2015, sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in seduta del 6 aprile 2016, sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 1, della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni:

- il comma 677, così come precedentemente modificato dall'art.1, comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e successivamente dall'art.1, comma 28, L. 208/2015, Legge di Stabilità 2016, che ha prorogato anche per il 2016 i vincoli dettati inizialmente solo ai fini dell'annualità 2014.

Detto articolo stabilisce che :

- o sia rispettato il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- o i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, solo per i comuni che l'avevano applicata nel 2015;
- il comma 703, il quale prevede che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- il comma 707, il quale apporta modifiche ed integrazione all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il comma 708, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1994, n. 133;

**VISTO** l'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che l'Imposta municipale propria (IMU) non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente (art. 1 c. 15 L. 208/2015);
- d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- f) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** l'art. 2, comma 2, del D.L. 31.8.2013, n. 102 convertito dalla legge 28.10.2013, n.124 che, in sostituzione del comma 9 bis dell' art. 13 del D.L. n. 201/2011, dichiara esenti dall'IMU, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. *immobili merce*);

**CONSIDERATO** che il comma 53 della legge 208/2015, integra il contenuto dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

**VISTO** il comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 che intervenendo sull'art. 13 del D.L. 201 del 2011, elimina la possibilità per i comuni, di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e con la lettera b) introduce una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso ai parenti entro il primo grado, in possesso di determinati requisiti;

**RILEVATO** che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9 bis il quale elimina, dall'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute da cittadini italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione d'imposta;

**DATO ATTO** che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D.L. prevede che a partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**VISTO** l'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale, nel prevedere che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ha attribuito ai comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione;

**VISTO**, in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- il comma 6, il quale prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e per le relative pertinenze, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

**VISTO** il comma 10 dello stesso articolo il quale, nel disciplinare le detrazioni dall'imposta e le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, prevede che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso dell'unità immobiliare;
- la detrazione spetta anche per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate;

**VISTO** l'art. 1, comma 380 della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "*Legge di stabilità 2013*" il quale prevede che dal 2013:

- è soppressa la riserva allo Stato della metà del gettito derivante dagli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali;
- è istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando l'aliquota base dello 0,76 per cento, con facoltà per i comuni di aumentare l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali, con diritto al relativo gettito d'imposta;

**RICORDATO** che per effetto del comma 21 della legge n. 208 del 2015, dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del **suolo** e delle **costruzioni**, nonché degli **elementi ad essi strutturalmente connessi** che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge n. 208/2016 (legge di Stabilità 2016) a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ossia ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Sono altresì esenti i terreni:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 76 del 22 agosto 2013 relativa alla definizione del valore delle aree fabbricabili per l'anno 2013;

**PRESO ATTO** che la normativa in materia di imposta municipale propria non ha inciso sulla facoltà attribuita ai comuni di determinare periodicamente i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili;

**RITENUTO**, di confermare ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, determinati la deliberazione della G.C. n.76 del 22 agosto 2013;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

**RITENUTO**, quindi, di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2016;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**RICHIAMATO** il comma 454 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, alla data del 28 febbraio 2017;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s. m. e i.;

**DATO ATTO** che l'organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

**CON** l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco pone in votazione il punto 6 dell'Odg: con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Rossi Giovanni Battista)

### **DELIBERA**

**1. DI PRENDERE ATTO** e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

**2. DI CONFERMARE** per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 15 del 6.4.2016;

**3. DI RIASSUMERE** le aliquote così come confermate per l'anno 2017 come segue:

**Aliquota di base ordinaria IMU pari al 9,2 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

*(Verifica rispetto al vincolo del comma 677 – art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 9,2 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);*

**Aliquota IMU ridotta al 5,5 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi;

*(Verifica rispetto al vincolo del comma 677 – art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 5,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);*

**Aliquota IMU ridotta al 5,5 per mille**, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

*(Verifica rispetto al vincolo del comma 677 – art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 5,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);*

**4. DI CONFERMARE** la detrazione di € 200,00, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

**5. DI DARE ATTO** che l'IMU è dovuta in due rate scadenti **la prima il 16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. E' consentito il pagamento in **unica soluzione entro il 16 giugno**. Il versamento é effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F24) **utilizzando i seguenti codici tributo (Agenzia Entrate - Risoluzioni n. 35/E del 12/4/2012 e n. 33/E del 21/5/2013):**

**“3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, del d.l. 201/2011 – COMUNE”;**

**“3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”;**

**“3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;**

**“3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;**

**“3925” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;**

**“3930” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”;**

**6. DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo IMU si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in seduta del 8/4/2014;

**7. DI DARE ATTO** che tutte le modifiche introdotte dalle norme successive all'approvazione del regolamento sono automaticamente previste senza necessità di modificare il suddetto regolamento;

**8. DI CONFERMARE** ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta 2017, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili determinati con la deliberazione della G.C. n. 76 del 22 agosto 2013;

**9. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

**CON** voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Rossi Giovanni Battista),

**DELIBERA INOLTRE**



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ZANICA  
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)  
C.F. e P.IVA: 00325260164  
Posta Elettronica Certificata PEC [comune.zanica@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.zanica@pec.regione.lombardia.it)

## **Parere di regolarità tecnica**

---

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) -  
Componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - Anno 2017.**

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 01/02/2017

Firmato digitalmente  
Il Responsabile di Servizio  
PESSINA SILVIA



## COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164

Posta Elettronica Certificata PEC [comune.zanica@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.zanica@pec.regione.lombardia.it)

---

### Parere di regolarità contabile

---

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - Anno 2017.**

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 15/02/2017

Firmato digitalmente  
Il Responsabile del Servizio Ragioneria  
CLAUDIA SCARPELLINI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*Locatelli Luigi Alberto*

IL SEGRETARIO COMUNALE.  
Dott. ssa Saia Leandra

---

### **DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/03/2017.

Data, 15/03/2017

L'IMPIEGATO ADDETTO  
Francesco Maiuolo

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diventerà decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 25/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ssa Saia Leandra

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente”*